



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 295 del 20/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. OMISSIS, ALL'EPOCA DEI FATTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE CALCIATORE MINORENNE SVINCOLATO CHE HA DISPUTATO NELLE FILA DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ OMISSIS LA GARA OMISSIS DEL OMISSIS VALEVOLE PER IL CAMPIONATO OMISSIS, E PERTANTO SOTTOPOSTO ALLA GIURISDIZIONE DISCIPLINARE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. C) D) ED H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 274 del 06/02/2025

Con atto Prot. 17194/149pf25-26/PM/fl, la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - il sig. *Omissis*, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore minorenni svincolato che ha disputato nelle fila della squadra della società *Omissis* la gara *Omissis* del *Omissis* valevole per il campionato *Omissis*, e pertanto sottoposto alla giurisdizione disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. c) d) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 3.7.2025 all'interno di una camera della struttura ricettiva in cui si trovava a soggiornare unitamente ad altri giovani calciatori partecipanti al Camp di specializzazione dei portieri svoltosi dal 29.6.2025 al 5.7.2025 a Castel di Sangro (AQ), posto in essere gravi condotte di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. A.T.P. consistiti nell'aver avanzato ripetutamente nei confronti dello stesso richieste indesiderate e non gradite aventi chiara connotazione sessuale del seguente tenore letterale: "se per 10 euro poteva mettere il suo pene

nel mio culo ... non dentro ma solo appoggiato"; nonché per avere lo stesso, a fronte del diniego manifesto dalla vittima, inseguito la stessa all'interno del bagno in cui si era rifugiata e, dopo aver forzato la porta, avere appoggiato il suo pene contro la cabina doccia nella quale nel frattempo la stessa si era nascosta, compiendo ripetutamente un movimento dall'alto verso il basso; nonché ancora per avere lo stesso tentato di bloccare nuovamente la vittima, inducendola a rifugiarsi ancora una volta all'interno del bagno nel quale è stata costretta a rimanere sino al momento in cui il sig. *Omissis* ha deciso di rimuovere la "scheda luce" installata a muro vicino alla porta d'ingresso della camera, lasciando così il calciatore sig. A.T.P. al buio e così costringendolo ad uscire; nonché infine per avere lo stesso, nel corso del medesimo Camp di specializzazione dei portieri, posto in essere ripetuti comportamenti offensivi ed aggressivi nei confronti dei partecipanti costituiti nell'aver ripetutamente proferito all'indirizzo dei calciatori nati negli anni 2009 e 2010 le seguenti testuali espressioni: "Tua madre è una puttana", "amore vieni su e scopami".

A sostegno del deferimento l'Organo Inquirente ha premesso che:

"Il presente procedimento trae origine da una nota della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding pervenuta in data 21.7.2025, avente ad oggetto un riferito episodio di molestie poste in essere nel corso della notte del 3.7.2025 ai danni del calciatore minorenni sig. A.T.P., all'epoca dei fatti tesserato per la società *Omissis*, da parte di un compagno di stanza in occasione di uno stage di formazione portieri organizzato dalla società A.S.D. Imparando Academy dal 29.6.2025 al 5.7.2025 presso una struttura alberghiera sita in Castel di Sangro (AQ). Le emergenze probatorie acquisite agli atti nel corso dell'attività inquirente svolta hanno consentito di delineare con chiarezza gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. *Omissis*, identificato quale autore delle gravi e reiterate condotte di prevaricazione e sopraffazione poste in essere in danno del sig. A.T.P. e di altri calciatori nati negli anni 2009 e 2010 nel corso dell'evento sportivo organizzato nel contesto sopra descritto dalla A.S.D. Imparando Academy.

Tutto ciò emerge, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal sig. A.T.P. in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 26.9.2025, che hanno poi trovato inequivocabile riscontro in quelle rese degli altri tesserati sentiti nell'ambito dell'attività di indagine svolta.

Il calciatore sig. A.T.P., in particolare, ha riportato la seguente dettagliata ricostruzione dell'episodio di cui è stato vittima la sera del 3 luglio 2025: "Una volta giunti in camera eravamo intenti a vedere la tv e ad un certo punto *Omissis* abbracciandomi mi ha chiesto se per 10 euro "poteva mettere il suo pene nel mio culo ... non dentro ma solo appoggiato". Alla mia risposta negativa, *Omissis* ha continuato ad alzare l'offerta, proponendomi prima 20 euro, poi 30, successivamente 50, fino ad arrivare a dirmi che mi avrebbe dato 100 euro. Tali proposte sono state fatte in presenza di L.P. A quel punto, mi sono sentito allibito e spaventato. Sono riuscito a divincolarmi dalla sua presa e mi sono rifugiato in bagno, chiudendo la porta. Tuttavia, *Omissis* è riuscito ad aprirla, poiché il bagno non aveva una serratura con chiave, ma solo una chiusura di emergenza che può essere sbloccata dall'esterno. Una volta aperta la porta, *Omissis* è entrato in bagno. In quel momento, mi sono rifugiato all'interno del box doccia, cercando di tenerlo chiuso con le mani per impedirgli di entrare. Durante quei momenti, *Omissis* ha appoggiato il suo pene contro il box doccia, compiendo ripetutamente un movimento dall'alto verso il basso".

Lo stesso calciatore, poi, ha delineato in maniera chiara il quadro fattuale in cui si è consumata la condotta subito scandendo, anche sotto un profilo temporale, l'evolversi delle successive azioni: "A quel punto, L. P. è riuscito a intervenire, spingendolo fuori dal bagno. Una volta uscito, sono uscito anch'io dal box doccia e ho richiuso la porta del bagno. *Omissis*, da fuori, mi ha detto: "Dai, esci, non preoccuparti, non lo faccio più". Poco dopo, qualcuno ha bussato alla porta della stanza: era il proprietario dell'hotel, che si trovava nella camera attigua, venuto a chiedere spiegazioni per la confusione. A quel punto, *Omissis* ha risposto al proprietario dell'hotel dicendo: "È tutto a posto, non preoccupatevi, non sta succedendo niente." Il proprietario ha replicato: "Ora comunque vado da Matteo Bonavolontà e gli faccio presente quanto sta accadendo. "Dopo che il proprietario ha lasciato la stanza, *Omissis* ha cercato nuovamente di bloccarmi. Grazie all'intervento di L. P., che è riuscito a spingerlo via, sono riuscito a rifugiarmi ancora una volta in bagno e chiudere la porta. In quel momento, *Omissis*, al fine di farmi uscire dal bagno, ha rimosso la scheda che serve ad attivare la luce sia in camera che in bagno, lasciandomi così al buio. Per questo motivo sono stato costretto a uscire dal bagno. Subito dopo, *Omissis* ha reinserito la scheda e la luce è tornata".

Comportamento, quello posto in essere dal calciatore sig. *Omissis*, che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal calciatore sig. L.P., che in sede di audizione da parte della Procura Federale del 13.10.2025 ha così dettagliato i fatti accaduti la sera del 3.7.2025 ai quali ha assistito personalmente: "Una volta giunti in camera, stavamo guardando la TV quando, a un certo punto, *Omissis* si è steso sul letto di A.T.P., lo ha abbracciato e gli ha chiesto se, in cambio di 10 euro,

"poteva mettere il suo pene nel suo culo ... non dentro ma solo appoggiato". Di fronte al rifiuto di A., *Omissis* ha continuato ad alzare l'offerta, proponendogli prima 20 euro, poi 30, successivamente 50, fino ad arrivare a offrirgli 100 euro. Tutte queste proposte sono state fatte in mia presenza. In quel momento mi sono sentito molto preoccupato e sorpreso per ciò che stava accadendo. A. è riuscito a liberarsi dalla presa di *Omissis* e si è rifugiato in bagno, chiudendo la porta. Tuttavia, *Omissis* è riuscito ad aprirla facilmente, poiché la porta non era dotata di serratura con chiave, ma solo di una chiusura di emergenza, che si può sbloccare dall'esterno. Una volta entrato in bagno, *Omissis* ha trovato A. rifugiato all'interno del box doccia, mentre cercava di tenerne chiusa la porta con le mani per impedirgli di entrare. Nel frattempo, *Omissis* ha appoggiato il suo pene contro il box doccia, iniziando a compiere ripetutamente un movimento dall'alto verso il basso. A quel punto, sono intervenuto fisicamente per allontanarlo, spingendolo fuori dal bagno. Una volta che *Omissis* è uscito, A. è uscito a sua volta dal box doccia e ha richiuso la porta del bagno. Dall'esterno, *Omissis* ha cercato di rassicurarlo dicendo: "Dai, esci, non preoccuparti, non lo faccio più". Le dichiarazioni rese dal sig. L.P., poi, sono coerenti con quelle rese dal sig. A.T.P. anche con riferimento alla sequenza temporale che ha scandito l'evolversi delle azioni poste in essere dal calciatore sig. *Omissis* nelle fasi immediatamente successive, fornendo inequivocabile riscontro circa il reale ed effettivo coinvolgimento dell'odierno deferito rispetto al compimento delle condotte oggetto del capo di incolpazione formulato.

Quanto poi agli ulteriori comportamenti posti in essere dal calciatore sig. *Omissis*, consistiti nell'avere lo stesso, nel corso del medesimo Camp, proferito all'indirizzo dei calciatori nati negli anni 2009 e 2010 le espressioni "Tua madre è una puttana", "amore vieni su e scopami", le dichiarazioni rese dal sig. L.P. sono chiare nel riferire quanto segue: "“Faccio presente che *Omissis* ha continuato a mantenere comportamenti inappropriati. In particolare, ha più volte insultato alcuni ragazzi più grandi (nati nel 2009/2010), rivolgendosi a loro con frasi gravi come: "Tua madre è una puttana." Questi episodi sono avvenuti in diverse occasioni nel corso detta settimana, spesso dal balcone detta stanza che dividevamo”".

La stessa ricostruzione dei fatti, poi, è stata poi fornita dal vice presidente della società A.S.D. Imparando Academy, sig. Matteo Bonavolontà, che in sede di audizione da parte della Procura Federale del 10.11.2025 ha riferito testualmente quanto segue sul punto: "Si, mi è stata riferita da un ragazzo più grande che era intenzionato a reagire alle continue provocazioni ed offese ricevute, ma lo rassicurai dicendogli che saremmo intervenuti, invitandolo a non reagire. Sicuramente nel corso del Camp *Omissis* ha creato vari problemi ad alcuni ragazzi del gruppo tanto da risultare sgradito a molti".

Il Tribunale fissava, nel rispetto dei termini regolamentari, la riunione per la discussione del deferimento dandone avviso alle parti ed all'Organo Requirente. Alla riunione, presente il rappresentante della Procura Federale ed il difensore del deferito, con espressa delega della esercitante la potestà parentale sul minore, veniva discusso il deferimento e le parti concludevano chiedendo la Procura Federale la squalifica del calciatore per anni due e la difesa il proscioglimento od, in via subordinata, una sanzione attenuata, considerate le circostanze e le attenuanti del caso. Il rappresentante della Procura Federale, ripercorsi i fatti riteneva assolutamente provata la responsabilità del deferito e, stante la gravità del caso, pur considerata la minore età, riteneva adeguata una sanzione di anni due. La difesa metteva, invece, in rilievo alcune contraddizioni, a suo parere, emergenti dalle testimonianze acquisite e quindi non provato pienamente il fatto. In via subordinata riteneva sussistenti una serie di attenuanti e quindi invocava l'applicazione di una sanzione ben più lieve di quella richiesta.

Il Tribunale, prima di entrare nel merito dei fatti ascritti al deferito, ha deliberato sia sulla sussistenza della Giurisdizione federale, sia la competenza del Tribunale territoriale per il Lazio a decidere sul deferimento. Vi è infatti da rilevare che al momento dei fatti il deferito non era tesserato per la F.I.G.C. e gli episodi addebitati si sono svolti in luogo privato nell'ambito di uno stage di preparazione organizzato da una società sportiva non affiliata alla F.I.G.C. . Sulla giurisdizione vi è da dire che la Procura Federale ha chiarito, prevenendo l'eventuale contestazione, di ritenere sussistente la competenza degli Organi disciplinari della Federazione in forza dell'articolo 4 del Regolamento FIFA. Il Regolamento in questione rientra tra quelli a cui la F.I.G.C. per esplicita disposizione statutaria e del CGS, aderisce, ritenendoli fonte del diritto primaria. Invero la disposizione richiamata attribuisce alla Federazione Sportiva Nazionale, che nel regolamento viene definita Associazione, il tesseramento del calciatore per due anni dopo la cessazione dell'attività. Nel caso di specie, però, il calciatore non ha cessato l'attività, in quanto come acquisito in atti dal Tribunale, risulta svincolato per cessazione del primo tesseramento quale giovane straniero mai tesserato per federazione estera, il 30-6-2025 ma risulta essersi ritesserato per la

medesima società federale nell'ottobre successivo. Pur essendovi una soluzione di continuità di poche settimane tra la cessazione naturale del tesseramento annuale ed il nuovo tesseramento sempre per la medesima società, è evidente che questo non può sottrarre in quello spazio temporale il giovane calciatore alla Giurisdizione Disciplinare Sportiva. Va ricordato che, proprio per il meccanismo del tesseramento annuale dei giovani calciatori è fatale che vi sia uno spazio temporale in cui il calciatore, seppur tesserato continuamente con la stessa società per vari anni consecutivi, si trova in posizione di svincolato. Questa circostanza, legata a questioni meramente burocratiche, non può certamente assolvere il tesserato dall'osservare i precetti fondanti della pratica sportiva in quei pochi giorni tra la scadenza di un tesseramento e l'inizio di quello dell'anno sportivo successivo. Diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo che un calciatore che abbia esaurito il tesseramento al 30 giugno per la naturale fine della stagione sportiva e ne abbia contratto uno nuovo nel giro di tre o quattro giorni, possa commettere nei giorni di "vacatio" del tesseramento, fatti anche gravissimi, anche al di fuori dello svolgimento di competizioni sportive, sanzionati dalla vigente normativa CONI cogente per le Federazioni Sportive Nazionali, senza essere soggetto alla Giurisdizione disciplinare degli Organi Federali.

Il Tribunale, alla luce di queste considerazioni ha ritenuto pienamente sussistente la Giurisdizione degli Organi Disciplinari della F.I.G.C. a conoscere del deferimento così come articolato.

Il Tribunale ha poi scrutinato la questione della competenza territoriale dell'Organo adito dalla Procura Federale per l'esame del deferimento.

I fatti si sono svolti nel Comune di Castel di Sangro (Aq).

Il Codice di Giustizia Sportiva sul punto, all'articolo 118, precisa che la competenza del Tribunale Federale a decidere sui deferimenti è radicata nella regione in cui ha sede la società per cui il deferito era tesserato al momento dei fatti. Aggiunge poi che, nel caso ci sia pluralità di incolpati e questi siano tesserati per società dipendenti da Comitati Regionali diversi, la competenza si radica nel luogo ove sono stati commessi i fatti. Nella normativa non è dato rinvenire il caso della competenza territoriale del Tribunale sul deferimento a carico di soggetto che non appartenga ad alcun Comitato Regionale perché, nel momento di commissione dei fatti ascritti, non tesserato.

Ciò posto si deve escludere la competenza territoriale del Tribunale presso il Comitato Regionale Lazio in quanto nessun criterio, né quello della appartenenza della società per cui il deferito è tesserato od agisce, né quello del "locus commissi delicti" porta a radicarvi la competenza. Nel momento in cui sono accaduti i fatti il giovane Omissis stava svolgendo uno stage di preparazione per i portieri e quindi non agiva per conto di alcuna società sportiva né era ipotizzabile in quel momento per quale società si sarebbe tesserato in quanto il vincolo è stato poi assunto ad oltre tre mesi di distanza.

Il criterio residuale della individuazione della competenza territoriale in aderenza al luogo dove è stata commessa la violazione appare quindi l'unico possibile e, di conseguenza, va declinata la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo.

Il Tribunale, stante la delicatezza delle questioni trattate ed il coinvolgimento di minori ha disposto di criptare tutti i nominativi di minori coinvolti nella vicenda a vario titolo.

Va disposta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dalla pubblicazione del dispositivo sino all'invio dell'atto di deferimento al Tribunale competente, dando termine per la riassunzione di 30 giorni alla Procura Federale.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Rilevata l'incompetenza per territorio a deliberare sul deferimento, sospesi i termini di prescrizione e decadenza, individua competenza a deliberare del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo, dando termine alla Procura Federale di riassumere innanzi a detto Organo il deferimento entro trenta (30) giorni dal deposito delle motivazioni della presente decisione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 20 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato